

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N.47/13

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA –Fabiano xxxxxx/ TELETV xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 27 marzo 2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro Presidente
Prof. Carmelo CarabettaComponente
Dott. Gregorio CoriglianoComponente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/O3/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 14 agosto 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 36429, con cui il sig. xxxxxxxx ne ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la Teletu xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/O7/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 16 agosto 2012, prot. n. 36467, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

la nota del 12 novembre 2012 (prot. 49272), con cui il Responsabile del procedimento definitorio ha richiesto integrazione istruttoria, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera 173/O3/CONS;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il ricorrente xxxxxxxx ha dichiarato quanto segue:

è intestatario dell'utenza ISDNxxx xxxxxxxx di Telecom ed il 20 aprile 2005 ha aderito all'offerta di Tele2 Opitel, (oggi Teletu), relativa alle sole telefonate;

nel corso del rapporto ha inoltrato numerosi reclami (per i quali non ha ricevuto riscontri e gli indennizzi dovuti), relativi a consumi addebitati sia da Telecom che da Teletu, nonché relativi all'attivazione-disattivazione di profili tariffari e utenze non richieste;

Teletu non ha riscontrato la nota del 13 marzo 2012, inoltrata dal Movimento dei consumatori.

Per i suesposti motivi, l'istante ha avviato due procedure di conciliazione innanzi al Co.Re.Com. Calabria, nei confronti di ciascun operatore succitato: con Telecom è intervenuta transazione, mentre, con l'operatore Teletu, il tentativo di conciliazione promosso in data 26 aprile 2012, si è concluso con un verbale di mancata conciliazione.

L'istante, ha dichiarato, altresì, che nella fase della procedura di conciliazione Teletu si è limitata, su esplicita richiesta del Movimento dei consumatori, a produrre verbal ordering del 31 marzo 2010 a giustificazione dell'attivazione, dal 14 aprile 2010, sull'utenza xxxxxxxx, del profilo tariffario "tutto compreso".

In data 14 agosto 2012, con istanza introduttiva del presente contenzioso, l'istante ribadendo le proprie doglianze ha richiesto indennizzi per "attivazione variazione contrattuale non richiesta a far data dal 05/09/2006 (fattura del 29/09/2006 ; attivazione non richiesta n. xxxxxxxx a far data da ottobre 2006 (fatt. 30/10/06) al 02/08/10 (fatt. 29/09/10), mancato riscontro ai reclami"; nonché rimborso "addebiti contributo variazione piano tariffario+ connessioni internet (fattura del 29/09/08); canoni e addebiti relativi al n. xxxxxxxx a far data da ottobre 2006 a tutto il 02/08/10; corrispettivi aggiornamenti servizi su fattura del 29/05/11; addebiti adsl, nonostante profilo tariffario "tutto compreso", a far data dalla fattura 29/07/11; € 42,52 relativi alla nota di credito n. xxxxxxxx del 27/08/10"; il riconoscimento di spese di procedura.

In seguito a nota di avvio del procedimento del 16 agosto 2012, parte convenuta, con memoria del 20 settembre 2012, ha controdedotto in ordine ai rilievi sollevati dalla ricorrente, sostenendo:

l'istante ha attivato il servizio voce in data 14 aprile 2005 ed il servizio adsl il 28 febbraio 2006;

dalla registrazione prodotta agli atti, si evince che l'istante ha dichiarato di non avere servizio adsl con Telecom;

la doppia fatturazione per il servizio adsl e voce, così lamentata nel reclamo del 29 agosto 2006, è legittima in quanto diretta conseguenza della stipula di un contratto;

il 5 settembre 2006, la linea del ricorrente è stata trasformata da analogica a ISDN, con numero principale xxxxxxxx e numero secondario xxxxxxxx;

l'11 ottobre 2006 è stato attivato il servizio di preselezione, e la revoca della stesso, in data 20 ottobre 2006, è imputabile a Telecom;

il 31 marzo 2010 è stata effettuata registrazione per l'attivazione del profilo denominato "ANL ULL WRL TUTTO COMPRESO PER TE. Il profilo è stato concretamente attivato il 14 aprile 2010;

a seguito di reclami effettuati sia nel mese di giugno, sia nel mese di agosto del 2010, a causa di una doppia fatturazione esistente in capo all'istante, è stata inviata una missiva (oggetto contestazione fattura) del seguente tenore: "A seguito della Sua richiesta abbiamo verificato gli importi della fattura segnalata e non abbiamo riscontrato alcun tipo di errore. Nella fattura sono presenti due addebiti con stessa dicitura "Tutto compreso" ma si riferiscono ai due diversi piani tariffari attivi sulle sue utenze. Sull'utenza xxxxxxx è attiva dal 14/04/2010 l'offerta "Tutto compreso" che prevede un contributo fisso mensile di € 38,90; sull'utenza xxxxxxx è invece attiva l'offerta "Tutto compreso New" con contributo mensile di € 9,90 in preselezione automatica";

con missiva successiva (avente oggetto disattivazione cps – rimborso canoni successivi utenza xxxxxxx), è stato comunicato che: "la preselezione automatica Teletu è disattiva dal giorno 14 aprile 2010 e il suo piano tariffario Tutto compreso" con preselezione non è più attivo sulla sua linea. Pertanto, (...), Lei cessa di avere qualsiasi rapporto con Teletu. A completamento della Sua richiesta, Le rimborsiamo i costi fissi versati successivamente alla data di disattivazione, provvedendo ad annullare con una nota di credito la fattura nr xxxxxxxxxxx (...);

a seguito delle lamentele dell'istante, è stato "cancellato da Art e Sev il numero secondario xxxxxxx, su cui non risultava attivata né adsl, né cps (mero errore di fatturazione)". Per tale motivo, è stato ricalcolato l'importo delle fatture, con l'emissione di una nota di credito in favore dell'utente;

in data 21 marzo 2012 è stato gestito un fax del 13 marzo 2012, proveniente dal Movimento Difesa del Cittadino di xxxxxxx, cui è stata data la seguente risposta: "(...) la registrazione dell'acquisizione del consenso sull'utenza telefonica xxxxxxxxxxx risulta essere effettuata in data 31 marzo 2010 dal sig. Fabiano stesso (o quanto meno un personaggio identificatosi come tale)";

il 20 giugno 2012, a seguito di fax 31 maggio 2012, proveniente dal Movimento Difesa del Cittadino di xxxxxxx, è stata inviata copia della registrazione del 31 marzo 2010.

Con nota del 28 gennaio 2013, questo Co.Re.Com., al fine di una migliore ricostruzione della vicenda, ha richiesto chiarimenti istruttori al gestore Telecom, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera 173/03/CONS.

Con memoria difensiva del 29 gennaio 2013, Telecom ha precisato:

"(...) il cliente attivo con linea isdn, risulta in cps con Opitel dal 11/10/2006 e cessato per passaggio ad ull in data 15/4/10 con ordine del 7/4/10. (...) quando un cliente è in Cps paga il canone a Telecom ed effettua traffico fonia con l'Olo; però il traffico a numeri speciali viene sempre fatturato da Telecom: ecco perché il cliente contestava a Telecom il traffico internet 701-702 e il traffico nng. Il cliente in data 24/03/10 ha inviato lettera raccomandata richiedendo trasformazione da linea Isdn a Rtg. La trasformazione è stata regolarmente effettuata in data 30/3/10 (...). In merito a quanto lamentato dal cliente circa la cessazione del rapporto contrattuale non richiesta (...), si evidenzia che la linea risulta cessata per migrazione verso Opitel in data 15/4/10. Si evidenzia che in data 3.5.2012, a seguito di istanza di definizione della controversia, la vertenza è stata transatta con il riconoscimento di € 500,00 omnia per le contestazioni per il traffico internet e nng e trasformazione linea".

Il 1 febbraio 2013, l'istante ha prodotto memoria di replica, sostenendo che le memorie del gestore convenuto gli sono pervenute, a richiesta, il 23 gennaio 2013. Da opportune verifiche sulla e-mail inoltrata dal gestore, in data 19 settembre 2012, all'istante (e per conoscenza a questo Co.Re.Com.), e contenente le proprie memorie, si evince che le stesse sono state inviate ad un indirizzo di posta errato. Ne consegue che le memorie di replica del ricorrente sono ricevibili.

Il ricorrente, replicando alle memorie del gestore, ha precisato:

dal 20 aprile 2005 al 7 aprile 2010 l'utenza non è stata oggetto di interventi da parte di Telecom;

"non è stata installata alcuna borchia ISDN, nè è stata prodotta documentazione relativa a richiesta dell'istante per la trasformazione dell'utenza da analogica a ISDN (come avrebbe potuto se la linea era già fornita come tale da Telecom Italia) con numero principale xxxxxxx e secondario xxxxxxx (...);

"da tale variazione non richiesta è scaturito: fattura del 29/09/2006 con specifico addebito di € 16,66+IVA relativo all'attivazione non richiesta del profilo tariffario "contributo fisso mensile" di € 20,75+IVA che, dalla fattura 30/07/2007, cambia nuovamente in "contributo mese Rimborso Canone" anch'esso non richiesto; fattura 30/10/2006 addebito consumi sul numero secondario xxxxxxx fattura 29/11/2007 attivazione non richiesta sul numero secondario xxxxxxx dei profili tariffari "rimborso canone", con indebito di € 1,94+iva, e "tutto compreso" con costo/mese di € 8,25+IVA a tutto il 02/08/2010";

"il rimborso canone era già attivo sul n. principale xxxxxxx per cui l'attivazione richiesta ha dato la possibilità di tariffare i consumi risultanti sulla linea secondaria xxxxxxx non richiesta che, come ISDN Telecom, era in uso per servizio fax";

"le comunicazioni relative alla disattivazione/attivazione del servizio CPS sono pervenute dal gestore Telecom Italia rispettivamente il 12/09/2006 e il 16/10/2006 ed espletate su asserita richiesta dall'operatore Tele2 non richieste dall'istante che in merito aveva formalizzato reclamo al fornitore con fax del 09/10/2006. Anche il fornitore con nota del 21/10/2006 formalizza l'avvenuta cps; con nota del 31/10/2006 lo stesso fornitore anticipava la trasformazione gratuita";

"al reclamo del 21/06/2010 segue riscontro del 16/07/2010, al reclamo del 02/08/2010 segue riscontro del 24/08/2010 anch'esso incomprensibile e incompleto. Il riscontro ID184 non è mai pervenuto";

"la nota del 27/09/2010, non riscontra reclami e non riporta "successivi utenza xxxxxxx è leggibile ma di difficile interpretazione. Disattivata il 14/04/2010 è il xxxxxxx per cui l'affermazione "pertanto Lei cessa di avere qualsiasi rapporto con Teletu" è di conseguenza riferita al n. xxxxxxx cessato il 02/08/2010 non richiesta dall'istante";

la nota di credito non è perfezionata con alcuno storno, compensazione e accredito.

Motivi della decisione

1 In tema di rito.

In via preliminare, è opportuno rilevare che il ricorrente ha avanzato nella presente procedura richieste oggetto di un precedente tentativo di conciliazione, promosso nei confronti di Telecom.

Nello specifico, con istanza del 13 marzo 2012, il ricorrente ha richiesto *"indennizzi per eventuali canoni, o parte di canoni, non dovuti (ISDN, numeri aggiuntivi)"* e per tale disservizio gli sono stati corrisposti € 500,00 (cinquecento/00); con istanza del 14 agosto 2012 (odierna controversia), ha richiesto il rimborso di *"canoni e addebiti relativi al n. xxxxxxx a far data da ottobre 2006 a tutto il 02/08/10"*.

Pertanto, la richiesta avanzata nella presente procedura è inammissibile, in quanto è stata già definitivamente trattata con la corresponsione, da parte di Telecom, di € 500,00 (cinquecento/00).

Le memorie di replica prodotte dal gestore l'1 febbraio 2013 sono ricevibili in quanto l'operatore, in data 19 settembre 2012, ha trasmesso all'istante le proprie memorie, ad un indirizzo di posta errato.

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento delle parti nella fase della conciliazione. Nello specifico entrambe le parti hanno partecipato all'udienza di conciliazione.

A seguito di istruttoria, questo Co.Re.Com. ha ritenuto non indispensabile disporre udienza di discussione, né le parti l'hanno richiesta.

2. Riguardo al merito.

Dichiarata l'inammissibilità della domanda già trattata, prima di entrare nel merito della contestazione sollevata dall'istante, ed al fine di delimitare l'ambito del petitum, occorre precisare che l'esplicazione dei fatti sia nell'istanza GU/14, che nelle memorie di replica è stata compiuta in maniera blanda, poco chiara e generica. Ciò ha complicato la delimitazione del petitum che verte sostanzialmente sull'attivazione non richiesta della numerazione xxxxxxx (variazione contrattuale non richiesta), sulla mancata gestione dei reclami, sul rimborso degli addebiti adsl, nonostante il profilo tariffario "tutto compreso" (a far data dalla fattura 29/07/11), nonché sul rimborso di *"€ 42,52 relativi alla nota di credito n. xxxxxxx del 27/08/10"*.

2.1. Con riferimento all'"attivazione variazione contrattuale non richiesta", all'"attivazione non richiesta del n. 0961.735623", al rimborso di € 42,52.

Il ricorrente ha dichiarato di essere intestatario della linea ISDN.

La linea ISDN, che deve essere richiesta a Telecom, mette a disposizione due canali per parlare al telefono e, nello stesso tempo, mandare fax oppure navigare in Internet o videocomunicare, con una velocità di trasmissione dati e di navigazione più elevata della linea tradizionale.

Ne consegue che la linea del ricorrente, in quanto ISDN, aveva un numero principale xxxxxx e un numero secondario xxxxxxxxxx.

Ciò precisato Teletu, non poteva installare alcuna borchia ISDN, né avrebbe potuto produrre apposita documentazione relativa alla richiesta dell'istante in merito alla trasformazione dell'utenza da analogica a ISDN, atteso che l'attivazione di questa linea può essere eseguita solo da Telecom.

Il passaggio della linea da Telecom a Teletu ha comportato il passaggio delle numerazioni succitate, atteso che il ricorrente non ha chiesto a Telecom la cessazione della linea secondaria. Ciò si è verificato solo in data 24 marzo 2010, per come precisato da Telecom nelle proprie memorie istruttorie, quando il ricorrente *"ha inviato lettera raccomandata richiedendo trasformazione da linea ISDN a RTG. (linea tradizionale),* e la trasformazione è stata regolarmente effettuata in data 30 marzo 2010.

Successivamente, difatti, la migrazione da Telecom a Teletu, in data 15 aprile 2010, è avvenuta esclusivamente con il n. principale xxxxxx.

Peraltro, a tal proposito, Telecom ha dichiarato di aver corrisposto € 500,00 *"omnia per le contestazioni per il traffico internet e nng e trasformazione linea"*, riconoscendo la propria responsabilità in merito agli addebiti relativi al n. 0961.735623, nonché alla trasformazione della linea del ricorrente.

Per quanto concerne la numerazione principale xxxxxx, invece, Telecom specifica che il ricorrente, attivo con linea Isdn, risulta in cps (preselezione automatica) con Opitel dall'11 ottobre 2006 e cessato per passaggio ad ULL in data 15 aprile 2010. Ne consegue, che i consumi addebitati sulla predetta numerazione, dal 2006 al 2010, sono legittimi, in quando un cliente in Cps paga il canone a Telecom ed effettua traffico fonia con l'Olo Teletu.

E' opportuno, anche, considerare che agli atti risulta che in seguito allamigrazione verso Teletu(15 aprile 2010), lo stesso gestore ha emesso erroneamente fattura, con il piano tariffario "Tutto compreso", relativa alla numerazione xxxxxxxx.

Per tale ragione, Teletu ha emesso nota di credito di € 42,52 provvedendo ad annullare la fattura nr xxxxxxxx.

Per quanto sopra evidenziato, non può riconoscersi nessuna responsabilità in capo al gestore convenuto e non può, dunque, essere riconosciuto nessun indennizzo per "attivazione variazione contrattuale non richiesta" e per "attivazione non richiesta del n.xxxxxx".

Dovranno, invece, essere rimborsati al ricorrente € 42,52 laddove l'importo della nota di credito n. xxxxxxx del 27 agosto 2010, relativa alla fattura n. xxxxxx, non sia stato ancora stornato.

2.2 Con riferimento alla mancata gestione del reclamo

L'istante ha eccepito che ha dovuto inoltrare numerosi reclami (per i quali non ha ricevuto riscontri e gli indennizzi dovuti), relativi a consumi addebitati sia da Telecom che da Teletu, nonché relativi all'attivazione-disattivazione di profili tariffari e utenze non richieste

Teletu, contrariamente, precisa che a seguito di reclami effettuati sia nel mese di giugno, sia nel mese di agosto del 2010, a causa di una doppia fatturazione esistente in capo all'istante, è stata inviata una missiva (oggetto contestazione fattura) in cui veniva precisato che non c'è stato nessun errore, atteso che nella fattura erano presenti due addebiti con stessa dicitura "Tutto compreso", ma si riferivano ai due diversi piani tariffari attivi sulle utenze xxxxxxxx e xxxxxxxx.

Con missiva successiva (avente oggetto disattivazione cps – rimborso canoni successivi utenza xxxxxxxx), l'operatore ha comunicato che la preselezione automatica Teletu è stata disattivata il giorno 14 aprile 2010 e il piano tariffario "Tutto compreso" con preselezione non era più attivo sulla propria linea.

L'istante ha eccepito, anche, che Teletu non ha riscontrato la nota del 13 marzo 2012. Di converso Teletu ha dimostrato che il 21 marzo 2012 è stato gestito il predetto fax, proveniente dal Movimento Difesa del Cittadino di xxxxxxx (di seguito MDC), al quale è stato specificato che la registrazione dell'acquisizione del consenso sull'utenza telefonica xxxxxxxx risultava essere effettuata il 31 marzo 2010 dal sig. Fabiano "o quanto meno un personaggio identificatosi come tale".

Per di più, il 20 giugno 2012, a riscontro del fax 31 maggio 2012, proveniente da MDC, è stata inviata copia della registrazione del 31 marzo 2010.

Per tali motivi questo Comitato ritiene che non possa essere riconosciuto l'indennizzo per mancata risposta ai reclami.

2.3 Con riferimento agli addebiti adsl, nonostante profilo tariffario "tutto compreso" ed al relativo indennizzo

L'istante lamenta che, a far data dalla fattura 29 settembre 2011, nonostante il profilo tariffario "tutto compreso", gli sono stati addebitati costi per l'adsl.

Sul punto, nel corso della procedura, la Società non ha dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione, la regolarità dell'applicazione del profilo tariffario "tutto compreso".

Pertanto, non può che ritenersi fondata la contestazione formulata dalla parte istante.

L'indennizzo dovuto è computato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 73/11/CONS, allegato A, moltiplicando l'indice di € 1,00 per ogni giorno di attivazione di un profilo tariffario non richiesto, per un totale di 320 giorni, dal 29 settembre 2011(data specificata dall'istante e non contestata dall'operatore) al 14 agosto 2012 (data di presentazione GU14).

Alla luce dei parametri sopra esposti, la Società sarà tenuta a liquidare in favore dell'istante la somma di € 320,00 (trecentoventi/00).

Riguardo le somme versate e non dovute dal ricorrente, considerato che agli atti risulta difficoltoso quantificarne il relativo ammontare, Teletu sarà tenuta a rimborsare all'istante tutte le somme pagate in riferimento all'adsl, a far data dal 29 settembre 2011.

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

3 Con riferimento alle spese di procedura

L'art. 19, comma 6, del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, l'udienza di conciliazione si è conclusa con verbale di mancata conciliazione, alla presenza di entrambe le parti. Pertanto, si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La ricevibilità delle memorie di replica del ricorrente;
- 2) L'operatore Teletu xxx, per quanto in parte motiva, è tenuto:
aliquidare, mediante assegno o bonifico bancario, € 320,00 (trecentoventi/00), per profilo tariffario non richiesto;
a rimborsare tutte le somme pagate in riferimento all'adsl, a far data dal 29 settembre 2011.
Le spese di procedura sono compensate tra le parti.
- 3) Dovranno, essere rimborsati al ricorrente € 42,52, laddove l'importo della nota di credito n. xxxxxx del 27 agosto 2010, relativa alla fattura n. xxxxxx, non sia stato ancora stornato, compensato o accreditato.
- 4) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 5) E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 6) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 7) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 8) La Teletu xxx è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale